



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Regionale: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO Area: PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Definizione del profilo professionale e formativo del Responsabile tecnico di tintolavanderia, sulla base di quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2011, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 84/2006 e s.m.i., Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia.			
ASSESSORATO PROPONENTE	FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA		
DI CONCERTO	_____	_____	_____
	IL DIRETTORE	L' ASSESSORE	L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 09/06/2014 prot. 333	
ISTRUTTORIA: _____			

_____		_____	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____		_____	
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Definizione del profilo professionale e formativo del Responsabile tecnico di tintolavanderia, sulla base di quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2011, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 84/2006 e s.m.i., *Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia*.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.i., "Disciplina dell'attività professionale di Tintolavanderia", recante i principi fondamentali di disciplina della suddetta attività professionale, in particolare l'art. 2, comma 2, che impone l'obbligo per le imprese di designare un Responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno, così come modificato dall'art. 79, comma 2, del d.lgs. n° 59 del 26 marzo 2010, in Attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, e dal d. lgs del 6 agosto 2012, n. 147, contenente Disposizioni integrative e correttive del d. lgs. N. 79 del 26 marzo 2010;

b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese di settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato di durata pari a quella prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro, di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche non consecutivi, ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata;

Visto l'art. 3 della L. 84/2006 e s.m.i., secondo cui sulla base dei principi fondamentali stabiliti dalla legge, le Regioni, in considerazione delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni;

Considerato che la succitata legge 22 febbraio 2006 n. 84, all'art. 2, comma 4, prevede che i contenuti tecnico – culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Visto l'Accordo adottato il 25 maggio 2011 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che ha approvato le *Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del Responsabile tecnico di tintolavanderia* e che tali linee guida, sulla base di elementi minimi condivisi dalle Regioni, disciplinano l'organizzazione dei corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della L. 84/2006 e s.m.i., finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale del Responsabile tecnico di tintolavanderia;

Visto l'Accordo del 20 dicembre 2012 adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante *Titoli di studio abilitanti per Responsabile tecnico di tintolavanderia*;

Vista la D.G.R. 11 settembre 2012, n. 452 avente per oggetto: "Istituzione di un Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi". Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento;

Considerato che la definizione degli Standard formativi elaborati dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 84 del 22 febbraio 2006 e s.m.i., consente l'integrazione tra il Sistema della Formazione e quello del Lavoro;

Preso atto della risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/02/2011 n. 31045, secondo cui le Regioni sono competenti a individuare un Responsabile tecnico operante a titolo provvisorio, garantendo comunque la possibilità al candidato di conseguire nel frattempo uno dei requisiti di cui alla lettera d) art. 2, comma 2 della legge 84/2006 e/o di frequentare il corso di formazione regionale di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 2, della medesima legge;

Rilevata la necessità di attivare i corsi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 84 del 22 febbraio 2006 e s.m.i., di cui rispettivamente agli Allegati (1) e (2);

DELIBERA

- 1) di recepire l'Accordo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2011 recante le *Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del Responsabile tecnico di tintolavanderia* (Allegato 1);

- 2) di recepire l'Accordo adottato il 20 dicembre 2012 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante "Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia", che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 2);
- 3) di approvare lo standard formativo relativo al Responsabile tecnico di tintolavanderia, (Allegato 3) ex art. 2, comma 2, lettera a) della legge 84/2006 e s.m.i., che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di ammettere per le nuove imprese che hanno avviato la loro attività successivamente all'emanazione del presente atto, la possibilità di designare aspiranti Responsabili tecnici con esplicita dichiarazione di avvalersi della frequenza al corso di formazione di cui al precedente punto 3); entro due anni dall'emanazione del presente atto di recepimento, le imprese segnalano al Comune, mediante presentazione di apposita SCIA, il nominativo del Responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006 e s.m.i.. Decorso inutilmente tale termine, il Comune, previa diffida, ne sospende l'attività dando un termine per la loro regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune ne dispone la cessazione dell'attività, dandone comunicazione agli organismi competenti;
- 5) di applicare altresì la disciplina contenuta nel presente atto di recepimento alla lavanderia self-service, qualora al suo interno siano presenti apparecchiature da lavaggio e/o da stiro non a gettone e/o personale addetto alla raccolta di qualsiasi prodotto tessile e/o all'effettuazione di prestazioni di servizio che non siano quelle di spiegazione dell'utilizzo dell'attrezzatura e della vendita dei gettoni. Tale disciplina contenuta nel presente atto di recepimento non si applica nel caso di aziende iscritte alla CCIAA con la solo attività di stireria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito www.regione.lazio.it

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.